

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.6 Data 12.05.2021	PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021 - 2023
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di maggio, il sottoscritto Dr. Nicola Carone, Revisore Unico dei Conti del Comune di Robecchetto con Induno, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "Modifica Programma triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023".

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2021/2023 approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 11/03/2021 e approvare il nuovo programma per il 2021-2023, adeguando i vigenti strumenti di programmazione del personale alla nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2020 ;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:

Allegato A – Calcolo valore soglia per determinazione fascia di appartenenza e calcolo capacità assunzionale DM 17 Marzo 2020 e andamento spesa personale per rispetto soglia massima incremento spesa

Allegato B – Modifica Programma Triennale Fabbisogno Personale 2021/2023 a seguito entrata in vigore art. 33 comma 2 D.L. 34/2020 e DM 17 marzo 2020

Constatato che il Comune di Robecchetto con Induno, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 21.30%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del

DM 17 marzo 2020 (27,2%) e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo quanto previsto nel prospetto di cui all'allegato "B" alla proposta di deliberazione

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio per il triennio 2020-2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021-2023 e dal Rendiconto della Gestione 2020;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023 con DGC 14/2021;
- l'ente, nell'ambito ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, nell'ambito della deliberazione di modifica del PTFP;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;
- Non si avvarrà dell'incremento di spesa concesso ai comuni rientranti nella fascia "Virtuosi", salvo modifiche successive, in quanto l'andamento della spesa del personale, illustrato dall'allegato "C" e redatto sulla base dei PTFP 2020-2022 e 2021-2023, evidenzia, nel periodo 2020-2024, una riduzione rispetto a quella registrata nell'anno 2020;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*;

Richiamato il Decreto ministeriale 17 marzo 2020 ed in particolare :

- l'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 il quale prevede che *"A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione...(omissis);"*
- l'art. 5 comma 1 *In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1... (omissis)*

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed

in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L., nonché, da ultimo all'asseverazione del rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui agli artt. 4 comma 2 e 5 comma 1 del DM 17 Marzo 2020;

Atteso altresì che l'Organo di Revisione, sulla base dei dati forniti dal Servizio Finanziario assevera il perseguimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

- del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica, della modifica del fabbisogno di personale programmato per il triennio 2020/2022 e il nuovo PTFP 2021-2023 con la proposta di deliberazione della giunta ;
- del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2021-2023, che si assevera con il presente atto, in quanto l'andamento della spesa per il periodo considerato, sulla base dei dati forniti dal Servizio Finanziario e dall'Ufficio Personale, risulta in diminuzione rispetto a quella registrata nel Rendiconto della Gestione 2020 e contenuta nel valore soglia limite delineato dal DM 17 marzo 2020, pari a € 1.061.615,30 €;
- dell'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

L'Organo di Revisione
Dr. Nicola Carone

“Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale”